


MODELLI INTRASTAT

Il Decreto Semplificazioni fiscali (DLgs. n. 175/2014) ha recentemente introdotto la qualifica di “violazioni di natura formale” per tutti gli errori derivanti dalla compilazione degli elenchi, in quanto essi non sono forieri di danno erariale.



1 – INTRASTAT e violazioni formali


In una recente circolare, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’omessa o tardiva presentazione degli elenchi INTRASTAT non può in alcun modo essere annoverata tra le cosiddette “violazioni formali”:

Si tratta di “violazioni meramente formali”, quelle violazioni che non sono punibili, in quanto non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, e non pregiudicano l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’esimente in argomento non torna applicabile per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo, tra i quali sono senz’altro da ricondurre gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Di conseguenza, l’omessa o tardiva presentazione degli elenchi INTRASTAT non può rientrare nella sfera di influenza delle suddette modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni fiscali.




Le sanzioni in materia di INTRASTAT si differenziano a seconda che si tratti di violazioni di natura statistica (cfr. art. 11, D.Lgs. 322/1989) o di natura fiscale (cfr. articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995)



2 - Violazioni fiscali

L'art. 11, comma 4, del DLgs. n. 471/1997 prevede:

- In caso di omessa presentazione degli elenchi, sanzione da 516,00 a 1.032,00 euro per ciascun elenco. Sanzione ridotta della metà in caso di presentazione degli elenchi mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta inoltrata dagli uffici incaricati.
- In caso di incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi trasmessi, sanzione da 516,00 a 1.032 euro per ciascun elenco. Sanzione annullata in caso di correzione inoltrata spontaneamente o di correzione effettuata entro il termine di 30 giorni dalla richiesta inoltrata dagli uffici incaricati.



È prevista la possibilità del ravvedimento operoso con riduzione delle sanzioni a 1/8 (cfr. art. 13, del DLgs. n. 472/1997); il contribuente è tenuto a versare la sanzione in misura ridotta tramite F24, apponendo il codice 8911. Inoltre, risultano applicabili gli istituti del cumulo giuridico (articolo 12 D.Lgs. 472/1997) e della definizione agevolata delle sanzioni (articolo 16 D.Lgs. 472/1997).



Violazioni statistiche

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 5, del DL. n. 41/1995 post modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni fiscali, le violazioni di natura statistica prevedono la somministrazione di sanzioni amministrative esclusivamente nel caso di imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi membri dell'Unione Europea per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro (cfr. DPR 19 luglio 2013). Tali sanzioni sono applicabili una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto.



Le omissioni o inesattezze dei dati statistici riconducibili ad imprese differenti dalla tipologia sopra esplicita costituiscono, invece, secondo quanto prescritto dall'art. 25 del DLgs. n. 175/2014, meri errori di natura formale, non sanzionabili in quanto non idonei ad arrecare danno erariale.





Piazza Vittorio Emanuele II, 10
10024 - Moncalieri (TO)

Piazza della Pace, 1
17052 - Borghetto Santo Spirito (SV)

011 2762751 Tel.
011 2762751 Fax

marco.sigauco@studiosigauco.com
www.studiosigauco.com